



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-12-2002 (punto N. 3)**

**Delibera**

**N.1356**

**del 09-12-2002**

*Proponente*

ANGELO PASSALEVA

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Luigi Izzi

*Estensore:* Mauro Trotta

*Oggetto:*

Modifica dell'art.14, comma 3 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n° 422, recante: "Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri , modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli artt. 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n° 40".

*Presidente della seduta:* CLAUDIO MARTINI

*Segretario della seduta:* CARLA GUIDI

Presenti:

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Assenti:*

TITO BARBINI

SUSANNA CENNI

ANGELO PASSALEVA

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, recante: “Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”;

Visto in particolare l’articolo 14, della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, concernente la revoca dei contributi;

Considerato che il citato articolo 14, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 prevede la revoca totale del contributo in caso di cessazione dell’esercizio effettivo di funzioni e servizi, con ciò intendendosi, in conformità con l’articolo 8, comma 2, lettera d), della deliberazione medesima, che gli enti locali interessati hanno modificato gli atti associativi con i quali avevano iniziato l’effettivo esercizio associato escludendo successivamente detto esercizio, anche limitatamente ad uno dei Comuni inizialmente partecipanti, per le funzioni e i servizi oggetto del contributo;

Considerato che con l’articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 si è inteso prevedere che la revoca parziale operi, oltre che per la cessazione di cui al comma 1 limitata ad alcune funzioni, anche a seguito di una ulteriore verifica dell’effettività dell’esercizio associato, diversa rispetto a quella stabilita dal citato comma 1, in relazione al materiale svolgimento della gestione associata, senza tuttavia che siano stati previsti i presupposti formali per procedere a detta verifica e alla conseguente revoca dei contributi;

Ritenuto di modificare l’articolo 14, comma 3, al fine di chiarirne la portata nei casi di modifica parziale dell’atto associativo e di stabilire espressamente i presupposti formali per procedere alla revoca parziale anche quando, pur non essendo stati modificati gli atti che hanno dato effettivo inizio all’esercizio della gestione associata, non si è proceduto, entro non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio per l’esercizio 2003, agli adempimenti organizzativi connessi alla gestione medesima concernenti le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate allo svolgimento della gestione associata;

A voti unanimi

## DELIBERA

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, è sostituito dal seguente:

“3. L'area Attività istituzionali provvede alla revoca parziale del contributo concesso quando, nel corso del periodo in cui può essere disposta la revoca totale del contributo, non ricorrendo le condizioni per detta revoca totale, la forma associativa ha cessato di svolgere effettivamente parte delle funzioni e dei servizi oggetto del contributo. La revoca parziale è altresì disposta quando, pur continuando ad operare gli atti associativi di inizio dell'effettivo esercizio associato, non sono stati adottati e resi esecutivi, entro il termine perentorio del sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2003, i provvedimenti organizzativi conseguenti, concernenti le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate allo svolgimento della gestione associata; in tali casi, si procede contestualmente anche alla revoca totale quando l'esercizio associato non raggiunge più le condizioni minime per l'incentivazione previste dalla presente deliberazione.”.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero, sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta  
Il Coordinatore  
Valerio Pelini

Servizio Attività Istituzionali  
Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Coordinatore  
del Dipartimento della Presidenza  
e degli Affari Legislativi e Giuridici  
Valerio Pelini